

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale per i servizi elettorali, 23 maggio 1983, prot. n. 2275/EP/AR

Elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali del 26 giugno 1983. Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati in luoghi di cura, dei detenuti, dei marittimi nonché dei militari e degli appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato e degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Premessa

In previsione delle elezioni politiche, che si svolgeranno contestualmente alle elezioni regionali ed amministrative il giorno 26 giugno p.v., si è ritenuto di riassumere in una sola circolare le istruzioni relative alle categorie di elettori ammessi all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

Infatti, nonostante la diversità delle fonti legislative che regolano i singoli argomenti in ordine alle dette elezioni, la delicatezza degli adempimenti prescritti per assicurare il diritto di voto alle categorie di elettori dianzi citati, impone una dettagliata, omogenea trattazione

I - Esercizio del voto da parte dei ricoverati in luoghi di cura

§ 1 - Premessa

Ai sensi dell'art. 51 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, gli elettori degenti in ospedali e in luoghi di cura sono ammessi a esprimere il voto per le elezioni politiche nel luogo in cui sono ricoverati.

Ai sensi dell'art. 42, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, i degenti stessi sono ammessi ad esprimere, nel rispettivo luogo di ricovero, il loro voto per l'elezione del consiglio comunale o del consiglio provinciale di cui risultino elettori.

Tale norma si applica anche alle elezioni regionali (art. 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 108), ed alle elezioni circoscrizionali (art. 6 della legge 8 aprile 1976, n. 278).

Per quanto concerne, in particolare, le elezioni regionali ed amministrative, le modalità della procedura relativa all'esercizio del diritto di voto nei luoghi di cura, sono disciplinate dagli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico n. 570.

Le anzidette norme sono state modificate ed integrate dal disposto dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamato dall'art. 1, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 1976, n. 240.

§ 2 - Elettori ammessi ad esprimere il voto nei luoghi di cura.

In aderenza a detta normativa, gli elettori ricoverati in luoghi di cura, in qualsiasi comune si trovino iscritti, possono votare per le elezioni politiche, restando nel luogo di degenza.

All'elezione del Consiglio regionale possono partecipare i degenti iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione in cui ha sede l'istituto che li ricovera, indipendentemente dalla ripartizione della Regione stessa in circoscrizioni elettorali.

All'elezione del consiglio provinciale possono prendere parte gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune facente parte del territorio della provincia in cui ha sede il luogo di cura; indipendentemente dalla eventuale ripartizione del suddetto territorio in collegi uninominali.

All'elezione del Consiglio comunale possono partecipare soltanto gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale ha sede il luogo di cura.

Infine, all'elezione dei consigli circoscrizionali, possono partecipare soltanto gli elettori iscritti in una sezione compresa nella circoscrizione amministrativa nei cui ambito ha sede il luogo di cura.

§ 3 - Luoghi di cura nei quali si può esercitare il voto

Nè il testo unico n. 361, nè il testo unico n. 570, come modificato ed integrato dalla legge 136, fanno una elencazione delle diverse categorie dei luoghi di cura in cui i ricoverati possono esprimere il voto, ma si limitano a citare gli ospedali e le case di cura.

In tale generica dizione vanno compresi tutti gli istituti che, a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, svolgono assistenza ospedaliera, ed in particolare:

- 1) gli ospedali generali di zona, gli ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali (ospedali di prima, seconda e terza categoria) (artt. 21, 22 e 23 della citata legge n. 132);
- 2) gli ospedali specializzati regionali e provinciali;

- 3) le infermerie, anche private;
- 4) gli ospedali di zona o provinciali per lungodegenti e per convalescenti;
- 5) le cliniche e policlinici universitari e gli ospedali o reparti ospedalieri clinicizzati;
- 6) le case di cura private, di cui all'art. 51 della citata legge n. 132 e all'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 31 agosto 1977;
- 7) gli ospedali e le infermerie militari.

Nelle case di cura non vanno compresi le case di riposo, i ricoveri di mendicizia, gli istituti di ricovero per inabili al lavoro e simili, nei quali, peraltro, possono essere istituite sezioni elettorali con le modalità previste per quelle normali.

§ 4 - Sezioni elettorali ospedaliere in luoghi di cura con almeno duecento letti. Locali per la votazione

La istituzione di sezioni elettorali ospedaliere nei luoghi di cura con almeno duecento posti-letto e la conseguente determinazione dei locali in cui esse debbono aver sede vanno effettuate con l'osservanza delle norme del titolo terzo del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

In conseguenza ogni variazione riguardante il luogo di riunione degli elettori, che voteranno ai sensi dell'art. 52 del testo unico n. 361, ovvero ai sensi dell'art. 43 del testo unico n. 570, non può avvenire su semplice accordo tra i Sindaci e le Direzioni sanitarie competenti, ma deve essere disposta con le modalità e nei termini previsti dall'art. 38 del testo unico n. 223.

Pertanto, ove dovesse risultare che, per sopravvenute circostanze, qualche locale destinato a sala della votazione di un luogo di cura sia difficilmente accessibile o comunque inadatto ad accogliere gli elettori ospedalizzati, anche in considerazione delle loro precarie condizioni di salute, i Sindaci dei comuni interessati dovranno richiedere ai direttori dei luoghi di cura di mettere a disposizione altro locale, provvedendo a far adottare, da parte della Commissione elettorale comunale, la deliberazione di cui all'anzidetto art. 38.

Nei luoghi di cura in cui, per il numero dei letti esistenti, siano state istituite più sezioni, le Commissioni elettorali comunali, al fine di rendere possibile il regolare afflusso alle urne degli elettori degenti, dovranno ripartire, qualora non l'abbiano già fatto, i singoli reparti tra le varie sezioni, tenendo conto della dislocazione dei reparti stessi nell'ambito dell'Istituto e delle esigenze di carattere sanitario.

Inoltre l'art. 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, prevede la possibilità che, presso le suddette sezioni ospedaliere, sia istituito, in aggiunta, un seggio speciale, limitatamente alla raccolta del voto di quegli ammalati che a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere materialmente alla cabina di votazione.

Le funzioni del seggio speciale cessano con la consegna delle schede votate all'ufficio della sezione ospedaliere.

Le modalità di costituzione ed i compiti del seggio speciale sono indicati nel successivo paragrafo 6.

§ 5 - Votazione nelle sezioni ospedaliere

Nelle sezioni ospedaliere possono esprimere il voto:

- 1) il personale sanitario, il personale di assistenza o, comunque addetto al luogo di cura, che ai sensi dell'art. 52, secondo comma, del testo unico n. 361, in relazione alle elezioni politiche, e dell'art. 43, secondo comma, del testo unico n. 570, relativamente alle elezioni amministrative, siano stati assegnati alle sezioni medesime in seguito a domanda;
- 2) gli ammalati a lunga degenza che abbiano presentato la medesima richiesta;
- 3) gli ammalati che abbiano fatto pervenire al Sindaco del comune, nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione in cui è espressa la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura, ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361, ovvero dell'art. 42, secondo comma, del testo unico n. 570, a seconda che si tratti, rispettivamente, di elezioni politiche o amministrative.

§ 6 - Seggi speciali per la votazione nei luoghi di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti-letto

Nei luoghi di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto non vengono istituite sezioni ospedaliere.

Per dare modo agli elettori ricoverati in tali istituti di esercitare il diritto di voto, l'art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, stabilisce che il voto dei detti elettori venga raccolto da un seggio speciale, durante le ore in cui è aperta la votazione.

Questo si costituisce contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, ma è composto da un apposito presidente e da due appositi scrutatori, nominati con le modalità stabilite, per la nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori, dagli artt. 35 e 36 del testo unico n. 361, che trovano applicazione anche per le elezioni amministrative, in caso di abbinamento con quelle politiche, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, primo comma, lettera b) del D.L. 3 maggio 1976, n. 161. Uno degli scrutatori assolve agli incarichi di segretario del seggio.

Le funzioni del seggio speciale, come accennato al § 4, sono limitate alla raccolta del voto e alla consegna delle schede votate all'Ufficio elettorale di sezione, nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura. Nella raccolta del voto il presidente del seggio speciale assicura che siano rispettate la libertà e la segretezza del voto. Le schede votate sono raccolte in plichi, separati per ciascuna elezione, e immesse nelle rispettive urne dell'Ufficio elettorale di sezione.

Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti dei partiti designati presso la sezione elettorale che ne abbiano fatto richiesta.

Il personale sanitario o di assistenza di detti luoghi di cura non potrà consegnare il voto al seggio speciale, ma potrà votare soltanto nella sezione elettorale, nelle cui liste sia iscritto.

§.7 - Votazione nei luoghi di cura con meno di cento posti letto - Ufficio elettorale di sezione

Per la votazione degli elettori ricoverati nei luoghi di cura con meno di cento posti letto non vengono istituiti nè la sezione ospedaliera, di cui all'articolo 52 del testo unico n.361 ed all'art.43 del testo unico n.570, rispettivamente, per le elezioni politiche ed amministrative, nè il seggio speciale, di cui all'art.9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Il voto degli elettori, ricoverati in luoghi di cura della indicata categoria, viene raccolto, con le modalità di cui all'art. 53 del testo unico n. 361, per le elezioni politiche, e dell'art. 44 del testo unico n. 570, per le elezioni amministrative, dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori e del segretario del seggio.

§ 8 - Modalità per ottenere l'ammissione alla votazione nei luoghi di cura da parte dei degenti. Termini di presentazione delle domande

Ai sensi dell'art. 51, secondo comma, del testo unico n. 361, per poter esercitare il diritto di voto, in occasione delle elezioni politiche, nel luogo di cura, qualunque sia il numero dei letti di cui questo dispone, gli interessati debbono far pervenire, per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto nel quale sono ricoverati, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di votare nel luogo di degenza.

La dichiarazione di cui trattasi deve pervenire al comune di iscrizione non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. (Giovedì 23 giugno 1983)

La dichiarazione stessa deve indicare, oltre al cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del richiedente, anche il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, e il numero di iscrizione nella relativa lista sezionale.

L'elettore dovrà desumere tali dati dal certificato elettorale che gli sarà stato rimesso dal Sindaco ai sensi dell'art. 27 del testo unico n. 361.

In calce alla domanda il direttore sanitario del luogo di cura dovrà attestare il ricovero dell'elettore nell'istituto medesimo.

Analoghe modalità e scadenze sono dettate dall'art. 42, secondo comma, del testo unico n. 570, per ottenere l'ammissione al voto nei luoghi di cura, in occasione di elezioni amministrative.

§ 9 - Spese relative alla presentazione delle domande per l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura

Le spese per l'attuazione della procedura prevista dal precedente paragrafo formeranno oggetto di specifica trattazione in apposite istruzioni, in cui verranno impartite, particolarmente per quanto attiene alle elezioni regionali e amministrative, disposizioni circa la esatta applicazione delle vigenti normative riguardanti l'imputazione delle spese in genere per l'organizzazione tecnica e per l'attuazione di dette elezioni.

§ 10 - Rilascio dell'autorizzazione a votare nei luoghi di cura

Il Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti coloro i quali chiedono di avvalersi della facoltà di cui all'art. 51 del testo unico, ovvero all'art. 42 del testo unico n. 570, a seconda che trattasi di elezioni politiche o amministrative, appena ricevute le singole domande, deve:

- a) accertarne la regolarità;
- b) includere i nomi degli elettori, per i quali la domanda viene riconosciuta regolare, in appositi elenchi, distinti a seconda delle sezioni, nelle cui liste sono iscritti;
- c) rilasciare contemporaneamente ai richiedenti, anche per telegramma, l'accettazione dell'avvenuta inclusione nei sopracitati elenchi.

Detta attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente del seggio, insieme con il certificato elettorale.

Si raccomanda che le operazioni di cui sopra vengano compiute man mano che le domande pervengono al comune, in modo che possano essere ultimate non oltre il giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per la presentazione delle istanze in parola.

Gli elenchi di cui alla lettera b), poi, dovranno essere consegnati dal Sindaco ai rispettivi presidenti degli Uffici elettorali di sezione, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la data della votazione, contemporaneamente a tutte le carte ed agli oggetti occorrenti per le operazioni dell'Ufficio, per le opportune annotazioni nelle liste di sezione.

Inoltre, i Sindaci ai fini di quanto disposto al paragrafo successivo, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura siti in altri comuni, debbono rimettere ai Sindaci di tali Comuni l'elenco degli elettori per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui trattasi, con la indicazione del luogo di cura in cui gli elettori stessi sono degenti.

§ 11 - Elenchi degli elettori degenti, da consegnarsi ai presidenti delle sezioni ospedaliere dei seggi speciali ovvero degli Uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di cento posti-letto

Affinché i presidenti delle sezioni ospedaliere, dei seggi speciali di cui all'art. 9 della legge n. 136, e degli Uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di cento posti-letto, possano conoscere preventivamente il numero, anche se non definitivo, degli elettori degenti, dei quali dovranno raccogliere il voto, agli effetti della autenticazione delle schede di votazione, si ritiene necessario disporre che i Sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura compilino, per ognuno di essi, sulla scorta delle autorizzazioni concesse e delle comunicazioni ricevute dai Sindaci degli altri comuni, ai sensi del paragrafo precedente, un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti che hanno diritto di esercitare il voto.

Tale elenco, per ogni elettore, dovrà contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché la elezione per la quale vota.

Nel compilare l'anzidetto elenco, i Sindaci, per i luoghi di cura con almeno duecento posti-letto, in cui siano state istituite più sezioni ospedaliere, debbono tenere presente l'assegnazione dei reparti ospedalieri alle singole sezioni.

L'elenco stesso dovrà essere consegnato ai presidenti delle sezioni ospedaliere interessate, unitamente a tutto il materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio.

Si è ritenuto di prescrivere detti adempimenti in quanto è una esigenza imprescindibile che il presidente del seggio possa munirsi di una propria scorta di schede autenticate sufficiente per far fronte a qualsiasi necessità.

§ 12 - Voto degli elettori ricoverati in ospedali per malattie infettive, sanatori lebbrosari e simili

Anche i ricoverati negli ospedali per malattie infettive, nei sanatori, nei lebbrosari, ecc. possono chiedere, ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361 e dell'art. 41, secondo comma, del testo unico n. 570, rispettivamente, in relazione alle elezioni politiche ed a quelle amministrative, di essere ammessi a votare nel luogo di cura in cui si trovano.

Come già è avvenuto in occasione delle precedenti consultazioni, sorge la preoccupazione di far votare detti elettori senza pericolo di contagio.

L'allora Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, interpellato sulla questione, in occasione delle elezioni amministrative del 1956, ebbe ad esprimere il parere che si ripete:

"Questo Alto Commissariato ritiene che dal punto di vista igienico-sanitario, gli ammalati ricoverati negli ospedali per malattie infettive, nei sanatori, nei lebbrosari, ecc., possano, con opportuni accorgimenti, esercitare il diritto di voto senza pericolo per le persone incaricate del servizio elettorale. A tal fine sembra a questo ufficio che lo stato di contagiosità possa essere compreso nella disposizione dell'art. 39 del decreto 5 aprile 1951, n. 203 (che corrisponde all'art. 55 del testo unico n. 361 per le elezioni politiche), relativa all'impedimento di natura fisica.

Tenuto conto, peraltro, che, nel caso particolare, debbono essere superate anche perplessità di ordine psicologico, si propone l'adozione delle seguenti misure:

- 1) il direttore del luogo di cura dovrà dichiarare - per ragioni di ordine pratico, nella stessa attestazione di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (che per le elezioni politiche corrisponde alla attestazione di cui all'art. 51, secondo comma del testo unico n. 361) - se il ricoverato deve essere ammesso a votare con o senza cautele profilattiche;
- 2) i tubercolotici affetti da forme chiuse, i degenti in locali di isolamento una volta cessato lo stato di contagiosità, saranno ammessi a votare senza cautele profilattiche;
- 3) per gli ammessi a votare con cautele profilattiche, l'elettore di fiducia potrà essere scelto tra il personale sanitario, ausiliario o religioso. Detto elettore di fiducia dovrà ricevere in consegna la scheda, segnarvi il voto, chiuderla e restituirla al presidente del seggio;
- 4) inoltre, nei casi di possibilità di trasmissione del contagio per via aerea riconosciuta dal direttore sanitario (ad esempio nei sanatori), tra l'elettore ed i componenti del seggio sarà collocato un telaio parzialmente a vetri, di congrua lunghezza, alto non meno di due metri;

5) sarà proibito l'accesso del personale addetto al servizio elettorale nelle sale di degenza dei locali per infettivi: i malati che dovranno votare saranno fatti passare, uno per volta, in apposito locale idoneamente attrezzato. Sembra non superfluo far rilevare l'opportunità che siano designati, a preferenza, a far parte dei seggi elettorali delle sezioni istituite nei luoghi di cura di cui trattasi, medici o altro personale sanitario".

Sarà sufficiente, quindi, ricorrere, anche per le elezioni di cui trattasi, agli anzidetti accorgimenti nonché a quelli che, caso per caso, potranno essere suggeriti dai funzionari medici designati dai competenti organi delle Unità Sanitarie Locali.

È ovvio che detti accorgimenti vanno adottati sia per coloro che votano presso le sezioni istituite nei luoghi di cura (ospedaliere), sia quando il voto dei ricoverati dovrà essere raccolto dal presidente del seggio speciale o dall'Ufficio elettorale di sezione cui è assegnato il luogo di cura.

I Prefetti interesseranno i presidenti delle Corti di Appello a voler esaminare la possibilità di affidare la presidenza dei seggi istituiti in luoghi di cura, o dei seggi comunque destinati a raccogliere il voto degli elettori degenti, a medici o ad altro personale sanitario.

§ 13 - Materiale per la votazione degli elettori ricoverati in luoghi di cura con almeno duecento letti, impossibilitati ad accedere alle cabine e di quelli ricoverati in luoghi di cura minori

Per gli elettori ricoverati negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento posti-letto, che, a giudizio della direzione sanitaria, non possano accedere alle cabine di votazione, e per tutti gli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori, dovranno essere predisposti idonei mezzi, atti ad assicurare, in ogni caso, la libertà e la segretezza del voto.

§ 14 - Stampati, liste elettorali aggiunte e buste per l'esercizio del diritto di voto nei luoghi di cura. Rinvio

Per quanto concerne gli stampati, le liste elettorali aggiunte e le buste di cui al presente paragrafo si fa rinvio ad apposita circolare che sarà diramata al riguardo.

II - Esercizio del voto da parte dei detenuti

§ 15 - Premessa

I detenuti che hanno diritto al voto sono ammessi a votare, per le elezioni politiche, ai sensi degli art. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nel luogo di detenzione, a prescindere dal Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti.

Dette norme sono pure applicabili alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali in virtù del disposto contenuto nell'art. 1, lettera d), del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 1976, n. 240.

In adesione a detta normativa, all'elezione del consiglio regionale possono partecipare i detenuti aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione in cui ha sede il luogo di detenzione, indipendentemente dalla ripartizione della Regione stessa in circoscrizioni elettorali.

All'elezione del consiglio provinciale, possono prendere parte gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune facente parte del territorio della Provincia in cui ha sede il luogo di detenzione, indipendentemente dalla eventuale ripartizione del suddetto territorio in collegi uninominali.

All'elezione del consiglio comunale possono partecipare soltanto gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale ha sede il luogo di detenzione.

All'elezione dei singoli consigli circoscrizionali possono partecipare soltanto gli elettori iscritti in una sezione compresa nella circoscrizione amministrativa nel cui ambito ha sede il luogo di detenzione.

§ 16 - Luoghi di detenzione e di custodia preventiva nei quali i detenuti possono esercitare il voto.

I luoghi di detenzione e di custodia preventiva nei quali i detenuti possono esercitare il voto, data la generica dizione dell'art. 8 della legge n. 136, devono essere individuati a norma dell'art. 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei seguenti:

- 1) istituti di custodia preventiva mandamentali e circoscrizionali;
- 2) istituti per l'esecuzione delle pene (case di arresto e/o case di reclusione)
- 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive;
- 4) centri di osservazione;
- 5) istituti o sezioni per infermi e minorati fisici.

I detenuti sono ammessi al voto, sempre che ne abbiano diritto, a prescindere dal loro numero in ciascun luogo di detenzione e di custodia preventiva.

La segretezza del voto è, infatti, garantita anche nel caso limite di una sola presenza, tenuto conto del procedimento di raccolta del voto previsto dalla legge.

§ 17 - Seggi speciali per la votazione dei detenuti.

Per consentire ai detenuti di esercitare il diritto di voto, gli articoli 8 e 9 della legge n. 136, stabiliscono che detto voto sia raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da un seggio speciale, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per i presidenti e gli scrutatori dei seggi normali. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale mandamentale, su proposta del Sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua (art. 9, ultimo comma, della legge n. 136).

I Prefetti interesseranno i Presidenti delle Corti di Appello a voler esaminare, la possibilità di affidare la presidenza dei seggi speciali destinati a raccogliere il voto di elettori detenuti a magistrati e personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti agli uffici di sorveglianza nonché dei ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti (artt. 81 e 82 della legge 26 luglio 1975, n. 354).

Per quanto concerne le funzioni e la costituzione dei seggi di cui trattasi, valgono le istruzioni di cui ai paragrafi 4 e 6 della presente circolare.

§ 18 - Modalità per ottenere l'ammissione alla votazione nei luoghi di detenzione da parte dei detenuti.

Per poter esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione, i detenuti devono fare pervenire, per il tramite del direttore dell'istituto nel quale si trovano, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di votare nel luogo di detenzione.

La dichiarazione deve avere i requisiti indicati al § 8 per l'analoga dichiarazione dei ricoverati in luoghi di cura e deve pervenire al Comune di iscrizione non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione.

In proposito, peraltro, è da aggiungere che gli Uffici comunali non hanno conoscenza legale del fatto che qualche elettore sia detenuto.

Pertanto si dispone che i certificati degli elettori detenuti siano consegnati ai familiari, come avviene per gli elettori ricoverati in ospedali o in case di cura.

Se invece gli interessati fanno pervenire espressa domanda, inoltrata per il tramite della Direzione dell'Istituto di detenzione, i Sindaci dei Comuni eseguono la consegna del certificato elettorale alla Direzione stessa secondo le modalità indicate, rispettivamente, nei paragrafi 22 e 24 della circolare n. 2223/EP del 5 maggio scorso, modalità che qui si intendono integralmente richiamate.

Nel caso, poi, che i certificati siano intestati ad elettori detenuti presso istituti ubicati fuori del Comune di rispettiva iscrizione - tenuto conto di quanto già detto ai precedenti paragrafi 15 e 16, circa i luoghi nei quali i detenuti possono esercitare il diritto di voto - i Sindaci, debbono chiedere la restituzione dei certificati non consegnati e dei talloncini di ricevuta dei certificati distribuiti.

§ 19 - Spese relative alla presentazione delle domande per l'autorizzazione a votare nei luoghi di detenzione.

Anche al riguardo delle spese per l'attuazione della procedura prevista al precedente paragrafo, si fa rinvio - come già visto al paragrafo 9 della presente circolare - alla apposita circolare organica, che comprenderà pure l'argomento di che trattasi.

§ 20 - Rilascio della autorizzazione a votare nel luogo di detenzione.

Per il rilascio della autorizzazione a votare nel luogo di detenzione da parte del Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali i richiedenti sono iscritti valgono le istruzioni contenute nel § 10 per il rilascio della analoga autorizzazione a votare nei luoghi di cura.

§ 21 - Elenchi degli elettori detenuti da consegnarsi ai Presidenti dei seggi speciali.

Al fine di rendere possibile ai Presidenti dei seggi speciali di conoscere preventivamente il numero, anche se non definitivo, degli elettori detenuti, dei quali dovranno raccogliere il voto, agli effetti della autenticazione delle schede di votazione, i Sindaci dei Comuni nei quali hanno sede i luoghi di detenzione o di custodia preventiva, dovranno compilare, per ogni seggio speciale, sulla scorta delle autorizzazioni concesse e delle comunicazioni ricevute dai Sindaci degli altri Comuni, ai sensi del § 10, un elenco, distinto per maschi e femmine, dei detenuti che hanno diritto di esercitare il voto.

Tale elenco, per ogni elettore, dovrà contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché l'elezione per la quale vota.

L'elenco deve essere consegnato al Presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio, il giorno precedente quello della votazione, per la consegna al Presidente del seggio speciale.

§ 22 - Affissione dei manifesti per l'informazione degli elettori detenuti.

Per consentire la necessaria informazione agli elettori detenuti, i Comuni consegneranno i manifesti contenenti le liste e i nomi dei candidati alle direzioni degli istituti di detenzione, che provvederanno a farli affiggere nei luoghi di riunione e nei locali in cui avrà luogo la votazione medesima.

§ 23 - Votazione degli agenti di custodia.

A norma dell'art. 49 del Testo Unico n. 361 applicabile alle elezioni regionali e provinciali ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del decreto-legge n. 161, gli agenti di custodia sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali: questi ultimi si recano nei luoghi di detenzione esclusivamente per raccogliere il voto dei detenuti.

§ 24 - Stampati, liste elettorali aggiunte e buste per le operazioni di voto nei luoghi di detenzione - Rinvio.

Con l'apposita circolare di cui al § 14, saranno diramate istruzioni concernenti gli stampati e le buste di cui al presente paragrafo.

III - Esercizio del voto da parte dei marittimi.

§ 25 - Premessa.

Il T.U. 30 marzo 1957, n. 361, all'art. 50, ammette i marittimi a votare per le elezioni politiche nel luogo in cui si trovano per motivi della loro professione, a prescindere dal Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti.

L'art. 1, lettera f), del decreto-legge n. 161, estende alle elezioni regionali e provinciali l'applicazione di detto articolo: pertanto i marittimi, che si trovano fuori residenza per motivi di imbarco nei giorni in cui avrà luogo la votazione, sono ammessi a votare secondo le modalità previste in detto articolo.

In adesione a detta normativa, all'elezione del consiglio regionale possono partecipare i marittimi iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione in cui è compreso il luogo di imbarco, indipendentemente dalla ripartizione della Regione stessa in circoscrizioni elettorali.

All'elezione del consiglio provinciale possono prendere parte gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune del territorio della Provincia in cui è compreso il luogo di imbarco, indipendentemente dalla eventuale ripartizione del suddetto territorio in collegi uninominali.

§ 26 - Condizione per l'ammissione al voto dei marittimi fuori del comune di iscrizione elettorale.

I marittimi, per essere ammessi ad esprimere il voto in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti, debbono trovarsi fuori del predetto comune per motivi di imbarco, ed essere impossibilitati a recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Si precisa che sono ammessi a votare, con le modalità di cui all'art. 50 anzidetto, anche i marittimi che si trovino in attesa di imbarco. L'agevolazione di cui sopra dovrà essere limitata, a giudizio dei comandanti del porto, ai soli marittimi per i quali si preveda una effettiva possibilità di chiamata all'imbarco.

Tali circostanze saranno attestate in apposito certificato che il comandante del porto nel quale si trovano per motivi di imbarco consegnerà agli interessati su loro richiesta.

Per facilitare il rilascio di detto certificato sarà fatto pervenire alle Capitanerie di porto, per il tramite del Ministero della Marina Mercantile, un congruo numero di appositi stampati.

Al fine di ottenere di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 50, gli interessati dovranno presentare, alla segreteria del comune in cui si trovano, una domanda scritta, nella quale dichiarino la loro intenzione di votare nel comune stesso, e indichino il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Il comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne informerà telegraficamente il comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto; dopo di che rilascerà al marittimo apposito certificato dal quale risulti la esecuzione delle predette operazioni.

Qualora il comune voglia farsi parte diligente per la consegna dei predetti certificati, gli interessati potranno indicare, a tal fine, un proprio, recapito nel territorio del comune medesimo.

§ 27 - Operazioni dei comuni che hanno rilasciato il certificato elettorale ai marittimi.

I sindaci dei comuni che hanno rilasciato il certificato elettorale agli elettori di cui trattasi, appena ricevuta la comunicazione telegrafica che gli stessi hanno chiesto di votare nel luogo ove si trovano per motivi di imbarco, provvederanno ad inserirne il nome in appositi elenchi, distinti a seconda delle sezioni nelle cui liste risultino iscritti.

Detti elenchi dovranno essere consegnati dal sindaco ai rispettivi presidenti degli uffici elettorali di sezione in tempo utile perchè possa essere apposta nelle liste sezionali una speciale annotazione accanto ai nominativi degli elettori stessi, prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

§ 28 - Modalità per la partecipazione dei marittimi alla votazione.

I marittimi, forniti del certificato elettorale, di un documento di identità e dei due certificati descritti nel § 26, rilasciati dal comandante del porto e dal sindaco del comune in cui si trovano per motivi di imbarco, possono votare, per espressa disposizione di legge, in una qualsiasi sezione elettorale del comune nel quale si trovano.

I marittimi, peraltro, non godono di alcuna precedenza nei confronti degli altri elettori per accedere alle urne: quindi, nel loro stesso interesse, i sindaci, anche per il tramite del comando del porto, potranno invitarli ad accedere a determinate sezioni, aventi minor numero di elettori iscritti.

All'atto della votazione, i nominativi dei marittimi che si presenteranno a votare saranno iscritti nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato nonché alla Polizia di Stato che votano ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico n. 361, come modificato dalla legge 4 luglio 1981, n. 349.

§ 29 - Casi particolari in cui possono trovarsi i marittimi. Facilitazioni per l'ammissione al voto.

Può avvenire che alcune navi si trovino nei porti italiani soltanto nel giorno della votazione, o, in questo stesso giorno, solo per poche ore.

Nella prima ipotesi, ai marittimi imbarcati sarebbe impossibile munirsi del certificato del sindaco del comune in cui si presenteranno a votare, attestante l'avvenuta notifica al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, delle volontà espresse dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco e ciò in quanto tale certificato presuppone la presentazione al sindaco, entro il giorno antecedente la data della votazione, della dichiarazione di voler votare nel comune.

Nel secondo caso, poi, gli anzidetti elettori, anche se potessero recarsi personalmente al comando del porto, non avrebbero, il più delle volte, il tempo di procurarsi il certificato del comandante del porto, attestante la loro presenza nel comune per motivi di imbarco e la loro impossibilità di recarsi a votare in quello di iscrizione elettorale.

Allo scopo di eliminare questi seri ostacoli che verrebbero a frustrare le finalità della legge, vengono concesse agli interessati le seguenti facilitazioni:

a) il marittimo imbarcato, nel caso in cui non potesse presentare, entro il giorno antecedente la data della votazione, personalmente all'ufficio del comune in cui prevede di dover votare la suindicata dichiarazione, potrà spedirla per posta, a cura del comandante della nave, il quale dovrà autenticarne la firma.

Nella dichiarazione dovrà essere indicata anche la Agenzia marittima alla quale la nave è appoggiata, ai fini del recapito del prescritto attestato del sindaco.

In tal caso, la spedizione della dichiarazione dovrà aver luogo con mezzo postale, e, quando necessario, per via aerea, per garantirne l'arrivo al comune di destinazione in tempo utile;

b) per le navi che sosterranno nei porti italiani soltanto nei giorni della votazione, un incaricato della Capitaneria e dell'ufficio marittimo si recherà a bordo, subito dopo l'arrivo per rilasciare ai marittimi imbarcati che lo richiedano il prescritto certificato del comandante del porto;

c) i sindaci, ai quali fosse pervenuta la dichiarazione di cui alla precedente lettera a), dovranno consegnare, entro il giorno antecedente la data della votazione, alla locale Agenzia della Società di Navigazione alla quale appartiene la nave, o, in mancanza, all'autorità marittima del luogo, i certificati prescritti dall'art. 50, lettera b), del Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361, perché esse, all'arrivo della nave, possano rimetterli immediatamente ai richiedenti.

IV - Esercizio del diritto di voto ed avviamento alle urne degli appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato e degli appartenenti alla Polizia di Stato.

§ 30 - Premessa.

Per l'esercizio del diritto di voto e l'avviamento alle urne degli elettori di cui presente punto IV, si richiama la circolare di questo Ministero n. 2241/EP del 7 maggio 1983, tenendo presente che essi possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per ragioni di servizio anche per le elezioni regionali dei Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, sempreché i medesimi siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune delle rispettive Regioni.

I Prefetti ed i Sindaci avranno cura di assumere opportune, preventive intese con i Comandi interessati ai fini di una tempestiva ed esatta applicazione delle direttive soprarichiamate, con la precisazione fin d'ora che questo Ministero, per la propria parte, ha provveduto a portare a conoscenza dei Ministeri competenti il contenuto delle presenti istruzioni, per ogni conseguente iniziativa di rispettiva competenza.